

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5826

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BRIGUGLIO**

Norme per promuovere le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle cariche elettive

Presentata il 4 maggio 2005

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende dare, da un'angolatura particolare, un contributo al dibattito sulla riforma delle istituzioni, proponendo che i candidati da eleggere direttamente da parte del corpo elettorale siano scelti mediante elezioni primarie.

L'obiettivo è di agevolare uno sforzo straordinario di auto-riforma dei partiti e di innovazione profonda della loro vita interna con riflessi positivi sul costume politico e sul sistema istituzionale, in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione.

Si ritiene infatti che tali scelte in direzione della democrazia diretta possano essere rafforzate nelle loro finalità dal ricorso alle elezioni primarie, come stru-

mento di partecipazione e riscoperta della sovranità popolare.

Spingere i partiti politici, anche con forme di sostegno e di incentivazione, a innescare al proprio interno processi di cambiamento profondo significa anche individuare l'antidoto a quei fenomeni di degenerazione che separano i cittadini dalle istituzioni.

Il trasformismo diffuso, con le trasmissioni frequenti di parlamentari da un partito all'altro e il cambiamento delle alleanze di governo determinate dai risultati elettorali, è una delle cause evidenti della disaffezione della gente dalla politica e della fuga degli elettori dalle urne.

Fenomeni questi che le elezioni primarie possono contribuire, se non a elimi-

nare, a ridimensionare notevolmente introducendo modelli di cultura e di condotta politica di segno opposto.

La strada è di coinvolgere direttamente la base dei partiti e, quindi, i cittadini nel processo di formazione degli « eletti » e della classe dirigente, fin dal momento della selezione dei candidati, in una logica di competitività e di emulazione tra e dentro gli schieramenti politici.

Si tratta di fare crescere gli spazi in cui « il popolo sovrano » possa riappropriarsi dei diritti che, in sua vece, oggi vengono esercitati, con gli effetti degenerativi descritti, dalle strutture e dalle burocrazie dei partiti.

La proposta di legge prevede che il ricorso alle elezioni primarie sia facoltativo. Sarà pertanto una libera scelta delle formazioni politiche e dei loro raggruppamenti riconoscere ai propri iscritti e sostenitori il diritto di partecipazione e il peso reale nella scelta dei candidati da sottoporre a giudizio dell'elettorato.

L'articolo 6 prevede la decurtazione dei contributi pubblici ai partiti che non hanno fatto ricorso alle elezioni primarie, il che equivale a sancire il principio che il finanziamento pubblico dei partiti (anche nella forma dei gruppi parlamentari) è

ammesso solo in presenza di regole che garantiscono effettiva democrazia interna. Sul piano pratico significa anche fornire ai partiti un incentivo molto concreto a cambiare e ad adottare il metodo delle primarie, per rinnovare e per rinnovarsi.

La proposta di legge affida agli statuti e ai regolamenti dei partiti il compito di disegnare le regole che dovranno disciplinare le consultazioni primarie, ma a condizione che le regole medesime si adeguino ad alcuni principi normativi di garanzia che la medesima proposta di legge determina dettagliatamente all'articolo 4. Garanzie di trasparenza che, oltre alle disposizioni previste dal suddetto articolo 4, sono date dall'obbligo, previsto dall'articolo 3, di depositare annualmente statuti e regolamenti presso la Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dalla successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* a cura dei Presidenti, che ne attestano la conformità.

Sono previste anche l'attestazione della regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali da parte di un notaio presente alle operazioni medesime e la pubblicazione dei risultati nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Finalità della presente legge è di promuovere la partecipazione diretta degli elettori alla selezione dei candidati nelle consultazioni elettorali, favorendo l'organizzazione di elezioni primarie da parte dei partiti politici e dei loro raggruppamenti.

ART. 2.

1. Ai fini della designazione dei candidati per tutte le cariche elettive i partiti politici ed i loro raggruppamenti che intendono partecipare alle consultazioni possono indire elezioni primarie.

ART. 3.

1. Le modalità di svolgimento delle elezioni primarie di cui all'articolo 2 devono essere previste negli statuti dei partiti politici, nei regolamenti dei gruppi parlamentari o, comunque, in appositi regolamenti approvati dai competenti organi statutari, depositati annualmente dai partiti politici, in forma singola o associata, presso la Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, accertata la conformità degli statuti e dei regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 4, ne dispongono la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 4.

1. Le norme statutarie e regolamentari di cui all'articolo 3 devono obbligatoriamente prevedere:

a) l'applicazione delle cause di inleggibilità previste dalla legislazione vigente in materia anche alle elezioni primarie;

b) la piena libertà di iscrizione al partito, anche mediante richiesta diretta agli organi centrali attraverso procedure semplificate e la disponibilità di tecnologie avanzate, compreso il ricorso a sistemi telematici, nonché la elencazione espressa e tassativa dei casi di esclusione preventiva o successiva;

c) l'istituzione da parte dei partiti di liste degli elettori primari, la determinazione delle modalità di iscrizione alle stesse secondo i principi di cui alla lettera *b)* e la fissazione della quota di iscrizione alle medesime liste. La quota di iscrizione non può essere superiore alla quota stabilita per l'iscrizione al partito;

d) l'elettorato attivo e passivo, nelle elezioni primarie, dei soggetti compresi nelle liste di cui alla lettera *c)* e la percentuale di sottoscrittori, appartenenti alle medesime liste, occorrente per la designazione degli aspiranti candidati. La percentuale stabilita comunque non può essere superiore al 10 per cento dei soggetti iscritti nelle liste;

e) adeguate forme di pubblicità, attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa e dei sistemi telematici di cui alla lettera *b)*, delle liste degli elettori primari, delle designazioni alla candidatura, dei programmi degli aspiranti candidati. I partiti devono comunque riconoscere e garantire parità di trattamento agli aspiranti candidati;

f) l'organizzazione della consultazione effettuata a cura e a spese dei partiti interessati. La regolarità di svolgimento della consultazione deve essere attestata da un notaio che deve presenziare alle operazioni elettorali;

g) la trasmissione dei risultati delle elezioni primarie, corredati della dichiarazione di regolare svolgimento sottoscritta dal notaio presente alla consultazione ai sensi della lettera *f)* al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente

del Senato della Repubblica, che ne dispongono la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

h) la candidatura effettiva dei soggetti che risultino designati a seguito delle elezioni primarie.

ART. 5.

1. Le elezioni primarie di cui alla presente legge devono essere effettuate entro il sessantesimo giorno precedente quello della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature per le cariche di cui all'articolo 2.

ART. 6.

1. I contributi pubblici di qualsivoglia natura in favore di partiti o di gruppi parlamentari che non hanno scelto i candidati alle cariche di cui all'articolo 2 mediante elezioni primarie, ai sensi della presente legge, ovvero che non hanno effettivamente candidato i soggetti risultati designati in seguito a elezioni primarie, sono decurtati di un terzo.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0075200